



10136

REPUBBLICA ITALIANA

Udienza pubblica

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 24.08.2000

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE ^{PERIALE} PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 831

Dott. GIORGIO SANTACROCE Presidente

1. Dott. VITTORIO GLAUCO EBNER Consigliere

REGISTRO GENERALE

2. » FRANCESCO SERPICO »

N. 27487/00

3. » LUIGI PICCIALLI

4. » CARLO LICARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
del Sig. CASTAGNA GIOVANNI NATO

sul ricorso proposto da CASTAGNA GIOVANNI NATO

per diritti L. 1500
R. 2000

A PREVALLE IL 7.8.1954



avverso la sentenza IN DATA 29.03.2000 DEL
TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZIONE DISTAC
CATA DI SALO'

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

DR. EBNER

Udito, per la parte civile, l'avv.

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale OPV PALOMBARINI

che ha concluso per LA INAMMISSIBILITA' DEL
RICORSO

Udit il difensore AVV. G. DONATI DEL FORO

di BRESCIA



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ROMA - ITALIA

Richiesta copia studio
dal Sig. EGH. S. GLI...

per diritti 1.500

il 13/01/2000

IL CANCELLIERE

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 29.3.2000 il Tribunale di Brescia, sez. distaccata di Salò, dichiarava Castagna Giovanni – imputato del reato di cui all'art. 727 CP, perché deteneva n° 25 esemplari di avifauna di diverse specie in gabbie tenute all'interno di un armadio ubicato in un locale di pertinenza dell'abitazione e coperte da un telo che impediva il filtrare della luce, consentendo in tal modo il perdurare di una assoluta e costante oscurità, mantenendo in tal modo i predetti animali in condizioni incompatibili con la loro natura : accertato in Prevalle il 30.08.1997 – colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di £.2.500.000 di ammenda.

Avverso la anzidetta sentenza ha proposto impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Brescia il Castagna, per mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo carenza e difetto di motivazione e in particolare lamentando che il primo giudice abbia recepito in modo riduttivo il tenore delle dichiarazioni testimoniali assunte e disatteso immotivatamente le produzioni fotografiche relative del luogo in cui si sarebbe verificato il fatto contestato ed inoltre che abbia apoditticamente ritenuto che i pennuti fossero vittime di maltrattamento solo per via della attenuata luminosità delle gabbie in cui gli stessi erano custoditi ed allevati e senza avere disposto alcuna indagine peritale sulla effettiva condizione fisiopsichica nella quale gli uccelli si trovavano : occorrendo, ai fini della integrazione del reato de quo, che gli animali siano sottoposti a crudeltà, a fatiche eccessive o comunque a condizioni che ne danneggino la salute o ne compromettano la possibilità di espletare funzioni fisiologiche essenziali.

La Corte di Appello ha trasmesso gli atti a questa Corte ai sensi degli artt. 593 terzo comma e 568 comma quinto cpp.

Motivi della decisione

Il ricorso si appalesa inammissibile in quanto si risolve in una serie di censure le quali, oltre ad investire la impugnata decisione sotto profili di puro fatto, sono altresì manifestamente infondate dal punto di vista giuridico.

Ed invero, il Tribunale di Brescia, con motivazione adeguata e priva di vizi logici ha anzitutto spiegato le ragioni del proprio convincimento, fondato su precise risultanze processuali e in particolare rilevando essere accertato in modo inequivoco che il Castagna in pieno giorno ed in periodo estivo consapevolmente ed intenzionalmente teneva alcuni uccelli vivi, di abitudini diurne, all'interno di gabbie quasi del tutto oscurate da un grosso telo.

Da tale situazione di fatto correttamente il Giudice del merito ha desunto, in punto di diritto, la sussistenza del reato contestato : i cui elementi costitutivi sono integrati – alla stregua della formulazione letterale e logica dell'art. 727 CP e della consolidata interpretazione di tale norma da parte di questa Corte – anche quando gli animali siano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura : indipendentemente quindi dalla sottoposizione degli stessi a strazi, sevizie o altre fatiche insopportabili.

Sotto questo aspetto appaiono del tutto ragionevoli le osservazioni del Tribunale circa le irrilevanza delle giustificazioni offerte dall'imputato per spiegare il proprio comportamento(e cioè che dal telo filtrava pur sempre della luce; che il telo era stato posto proprio per non disturbare i volatili e che le gabbie erano in alcune ore del giorno comunque esposte al sole) posto che tenendo in tali condizioni i pennuti comunque essi venivano privati della libera e fisiologica luce diurna e cioè di un essenziale elemento della vita, loro propria.

In definitiva, nella impugnata decisione non è dato in alcun modo ravvisare la denunciata carenza di motivazione circa gli elementi di prova posti a fondamento della affermazione di penale responsabilità.

Pertanto, non essendo consentita in sede di legittimità – laddove (come nella specie) le ragioni del convincimento siano espresse in modo adeguato, coerente e senza incorrere in errori di diritto – una ulteriore rivalutazione delle risultanze processuali, alla stregua della diversa prospettazione offerta dal ricorrente, ne consegue che il ricorso, per quanto rilevato, deve essere dichiarato inammissibile.


Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cpp, al pagamento delle spese del procedimento e della somma – che si reputa giusta - di £.1.000.000 alla cassa delle ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di £.1.000.000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 agosto 2000

Il Consigliere estensore



Il Presidente

